## SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 925

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2006

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il governo provvisorio della Toscana, con decreto 30 aprile 1859, abolì la pena di morte nel proprio territorio. Iniziò così un lungo dibattito sull'unificazione penale che culminò nel 1889 con il nuovo codice penale unificato (codice Zanardelli), dal quale la pena di morte era bandita. Essa venne però reintrodotta durante il regime fascista ed estesa dal codice penale del 1930 ad alcuni reati comuni. Finalmente con la nuova Costituzione della repubblica italiana la pena capitale fu bandita per i reati comuni e per i reati militari commessi in tempo di pace; infatti l'articolo 27 recita: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Fino al 1994 il codice penale militare di guerra prevedeva la pena di morte per un'ampia gamma di reati; il Presidente della Repubblica poteva, in base all'articolo 87 della Costituzione, concedere la grazia o commutare la pena. Un disegno di legge per l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra fu approvato dalle Commissioni giustizia e difesa del Senato il 14 settembre 1994 e, definitivamente convertito in legge con l'approvazione della Camera dei deputati in data 5 ottobre 1994

(legge 13 ottobre 1994, n. 589). Tale legge stabilisce che per tutti i reati coperti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita e sostituita dalla massima pena prevista dal codice penale. L'Italia è così diventata un paese totalmente abolizionista. La citata legge n. 589 del 1994 ha infatti stabilito che «per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale» (articolo 1, comma 1). Inoltre sono abrogati l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte (articolo 1 comma 2 della citata legge n. 589 del 1994). Affinché l'Italia divenga definitivamente un paese abolizionista, precludendo ogni teorica possibilità di reintroduzione della pena di morte nei casi previsti dal codice penale militare di guerra, occorre apportare una modifica all'articolo 27, quarto comma, della Costituzione. A tal fine si provvede mediante il presente disegno di legge costituzionale, del quale si auspica una rapida e condivisa approvazione.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.